

Il dl n. 34 prevede l'applicazione attenuata degli indici nei periodi d'imposta 2020-2021

Isa, deroghe a misura di crisi

Possibili nuovi casi di esclusione e metodologie ad hoc

Pagina a cura
DI STEFANO LOCONTE
E CHIARA DE LEITO

Gli Indici sintetici di affidabilità si adeguano ai tempi del coronavirus. Infatti, la crisi economica connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 rende necessaria la revisione degli strumenti approntati per verificare la conformità e la coerenza delle attività economiche alle vigenti disposizioni fiscali. In questa prospettiva, il decreto Rilancio ha previsto, con l'art. 148, possibili deroghe della disciplina Isa a valere per gli anni 2020 e 2021.

La disciplina Isa. Introdotta a decorrere dal periodo d'imposta 2018 (con l'art. 9-bis dl 21 giugno 2017, n. 96), gli Indici sintetici di affidabilità, meglio noti con l'acronimo Isa, rappresentano la sintesi di indicatori statistici relativi a più annualità d'imposta e sono funzionali a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale. Gli indici sono predisposti sulla base dei dati economici, contabili e strutturali desunti dalle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti nei precedenti periodi d'imposta, dalle informazioni presenti nelle banche dati delle agenzie fiscali, dell'anagrafe tributaria dell'Inps nonché della Guardia di Finanza e, infine, dalle informazioni appositamente fornite dai contribuenti. Gli indici esprimono, su una scala da 1 a 10, l'affidabilità fiscale di ciascun contribuente, consentendo a quelli più «virtuosi» l'accesso a benefici di carattere premiale. Le disposizioni in commento si applicano agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che rientrano nelle categorie economiche per le quali sono stati adottati i corrispondenti indici. Attualmente sono stati approvati 175 indici corrispondenti ad altrettante tipologie di attività.

Come espressamente previsto dalla norma istitutiva, gli Isa non si applicano ai soggetti che:

(i) hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta interessato;

(ii) si trovano in condizioni di non normale svolgimento dell'attività.

L'applicazione degli Isa per gli anni d'imposta 2020 e 2021. L'evidente impatto delle misure connesse al contenimento dell'emergenza epidemiologica sull'economia nazionale ha imposto al legislatore alcuni correttivi sull'applicazione degli Isa per l'anno in corso, ma anche per il successivo periodo d'impo-

I benefici fiscali per punteggio	
Punteggio di affidabilità	Benefici fiscali anno 2019
8 8,5 9 10	<ul style="list-style-type: none"> Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50 mila euro all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019 Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del dpr n. 600/s73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del dpr n. 633/72 per l'Iva
8,5 9 10	<ul style="list-style-type: none"> Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
9 10	<ul style="list-style-type: none"> Esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato

sta. Nonostante l'eccezionalità della situazione economica, non è stata introdotta, come proposto da Confindustria e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, una deroga generalizzata all'applicazione degli Isa. Infatti, dalla lettura dell'art. 148 del Decreto rilancio si ricava, anzitutto, che i contribuenti non potranno invocare «gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati» quali circostanze che integrano una situazione di non normale svolgimento dell'attività, cui deriverebbe la disapplicazione di diritto degli Isa.

Nel prevedere la possibilità di nuove fattispecie di esclusione dell'applicabilità degli indici, oltre a quelle già stabilite dalla legge istitutiva, il decreto Rilancio richiama l'art. 9-bis, comma 7, dl n. 50/2017. Ciò significa che eventuali deroghe riguarderanno determinate tipologie di contribuenti e saranno adottate su iniziativa del ministro dell'economia e delle finanze. La crisi economica derivante dall'emergenza Covid-19 può quindi rappresentare per il ministero delle finanze l'occasione per esercitare, per la prima volta, tale facoltà.

L'intervento correttivo ipotizzato dal decreto Rilancio presuppone l'adeguata conoscenza degli effetti economici dell'emergenza epidemiologica sulle diverse realtà economiche interessate dagli Isa. Tali nuovi dati non saranno direttamente raccolti presso i contribuenti. Infatti, con l'intento dichiarato di non onerare questi ultimi, o meglio i professionisti incaricati, di ulteriori adempimenti dichiarativi, alla Sose spa, società

a partecipazione pubblica cui è affidata l'elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, è stato affidato il compito di definire specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni. I dati saranno reperiti anche attraverso l'interconnessione dalle banche dati già nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria, dell'Inps, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Istituto nazionale di statistica, nonché valorizzando gli elementi disponibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell'analisi economica. Inoltre, viene maggiormente valorizzata la funzione della Commissione di esperti che, ordinariamente, ha una funzione consultiva circa l'idoneità degli indici a rappresentare la realtà economica sottostante. Atteso il mutato contesto economico, sarà possibile individuare, valutate le specifiche proposte formulate dalle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti, ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi, che rileveranno in deroga ai dati individuati annualmente con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Sul punto si ricorda che, con provvedimento n. 27762 del 21 gennaio scorso, l'Agenzia delle entrate aveva individuato i dati rilevanti ai fini Isa per il periodo di imposta 2020. Ragionevolmente, l'attuazione delle previsioni introdotte dall'art. 148 del decreto Rilancio comporterà la modifica di questi dati.

La strategia di controllo. I parametri di affidabilità fiscale dei contribuenti

guidano anche l'attività di controllo posta in essere dall'Agenzia delle entrate e

dalla Guardia di Finanza. Il decreto Rilancio detta anche alcune indicazioni per la definizione dei criteri di controllo relativi all'anno 2018 e 2020.

In particolare, al fine di mitigare possibili difficoltà sorte nel primo anno di applicazione degli Isa, è stato previsto che si tenga conto, nell'individuazione in concreto delle strategie di controllo, anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Per quanto riguarda invece l'anno 2020, attesa la generale crisi economica, la metodologia di controllo dovrà tener conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, sempre che tali annualità manifestino un livello di affidabilità più elevato rispetto all'anno 2020.

© Riproduzione riservata

IN EDICOLA CON